
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

RETE NAZIONALE DI IMMUNOLOGIA VETERINARIA

Articolo 1

È costituita l'Associazione "Rete Nazionale di Immunologia Veterinaria", di seguito indicata anche brevemente come "RNIV".

Articolo 2

La RNIV non ha fini di lucro ed ha lo scopo di:

- a) Contribuire al miglioramento e armonizzazione in continuo della didattica, della ricerca e della divulgazione scientifica nel settore della immunologia veterinaria.
- b) Contribuire al miglioramento della formazione universitaria di I, II e III livello nell'ambito dell'immunologia veterinaria, sia in ambito nazionale sia internazionale.
- c) Mantenere, sviluppare e migliorare i rapporti con i portatori d'interessi (stakeholders);
- d) Svolgere attività di rappresentanza e stabilire un'adeguata organizzazione per consentire e promuovere contatti con rilevanti istituzioni pubbliche, nazionali e internazionali.

Articolo 3

Fanno parte della RNIV, su domanda, coloro che si avvalgono di approcci immunologi per la risoluzione di problematiche di sanità e benessere animale, sicurezza alimentare, come pure per la ricerca biomedica basata su animali da laboratorio e/o grossi animali. La RNIV può invitare a partecipare alle proprie riunioni esperti delle problematiche oggetto di discussione in ragione di loro specifiche competenze. Gli invitati partecipano alla discussione degli argomenti posti all'O.d.G. della riunione della RNIV, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 4

La qualità di Membro, con i relativi diritti e doveri, si acquisisce al momento della ratifica da parte del Presidente, da confermare nella successiva Assemblea, che decide in merito in modo inappellabile. Tutti i Membri sono tenuti all'osservanza delle regole dello Statuto. La qualità di Membro si perde:

- a) per recesso;
- b) per la perdita della qualifica che ha consentito l'accesso;
- c) per colpa grave, riconosciuta e votata in assemblea a maggioranza dei due terzi dei partecipanti.

Articolo 5

Sono Organi della RNIV l'Assemblea, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Comitato Consultivo, composto da qualificati esperti di diversi settori scientifici.

Articolo 6

L'Assemblea è costituita da tutti i Membri ed ha il compito di:

- a) determinare gli orientamenti generali cui deve ispirarsi l'attività della RNIV;
- b) eleggere il Presidente della RNIV;
- c) esaminare e approvare la relazione del Presidente sull'attività annuale;
- d) deliberare su tutte le questioni portate l'ordine del giorno (O.d.G.) dal Presidente o da almeno 1/10 (un decimo) dei Membri aventi diritto di voto;
- e) approvare le modifiche di Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 7

Il Presidente della RNIV è eletto tra i Membri della RNIV, con delibera dell'Assemblea della RNIV, a scrutinio Palese, in prima votazione con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti all'assemblea e in seconda votazione con la maggioranza semplice dei partecipanti; l'elezione è convocata dal Presidente in ruolo della RNIV cui spetta la nomina della commissione elettorale. Il Presidente della RNIV eletto assume la qualifica di "Presidente in Pectore" e affianca il Presidente in carica per 1 anno. Dura poi in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Al Presidente della RNIV spettano le seguenti funzioni:

- a) nominare il Segretario, il Tesoriere e il Comitato Consultivo della RNIV;
- b) rappresentare la RNIV in tutte le sedi;
- c) promuovere e coordinare le attività della RNIV sulla base dei mandati dell'assemblea;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni;
- e) convocare e presiedere l'Assemblea fissandone l'O.d.G..

Articolo 8

La RNIV può organizzare i suoi lavori mediante commissioni di scopo *ad hoc* per lo svolgimento di compiti specifici.

Articolo 9

L'Assemblea della RNIV è convocata dal Presidente, in seduta ordinaria, non meno di 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso d'impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal Segretario. L'Assemblea della RNIV si riunisce almeno una volta all'anno. L'atto di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della convocazione, nonché dell'elenco degli argomenti da trattare. Il Presidente si avvale del Comitato Consultivo di 5-10 membri per assumere decisioni di particolare importanza.

Articolo 10

L'Assemblea della RNIV è presieduta dal Presidente. L'assemblea delibera a maggioranza dei Membri presenti, aventi diritto di voto. Il Membro avente diritto di voto impossibilitato a intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Membro avente diritto di voto, il quale potrà disporre di una sola delega.

Articolo 11

Le deliberazioni dell'Assemblea di RNIV devono risultare da verbali accessibili ai Membri. I verbali saranno sottoscritti e controfirmati da chi svolge la funzione di Presidente.

Articolo 12

Qualora si intenda modificare il presente Statuto, il Presidente, salvo quanto disposto dal Codice Civile, sottopone ai Membri per via epistolare le proposte di modifica fatte da un numero di Membri pari ad almeno 1/10 (un decimo) del totale. Le modifiche proposte devono essere comunicate ai Membri almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea della RNIV per la relativa approvazione. In ogni caso, le modifiche dello Statuto devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei Membri partecipanti.

Articolo 13

L'elezione del primo Presidente della RNIV deve avvenire con specifica Assemblea della RNIV, convocata dalla Segreteria pro-tempore di RNIV presso Sezione Genova di IZSPLV. RNIV può aderire ad una Federazione di altre Associazioni previa approvazione dei Membri in Assemblea.

Articolo 14

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.